



# *Comune di Stignano*

*REGOLAMENTO  
PER LA CELEBRAZIONE  
DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE  
UNIONI CIVILI*

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## Sommario

Art. 1 Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 Funzioni/Deleghe.....	3
Art. 3 Luogo della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell' unione civile .....	3
Art. 4 Giorni e orari di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili .....	4
Art. 5 Costo del servizio.....	4
Art. 6 Organizzazione del servizio e allestimento della sala .....	5
Art. 7 Prescrizioni per l'utilizzo degli spazi.....	5
Art. 8 Ambito di applicazione.....	6
Art. 9 Invio al Prefetto .....	6
Art. 10 Disposizioni finali.....	6
Art. 11 Rinvio.....	6
Art. 12 Disposizioni finali.....	6
Art. 13 Entrata in vigore.....	6

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del codice civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.

2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita quando viene svolta all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile e quando almeno una delle parti è residente nel Comune di Stignano. Negli altri casi è soggetta al pagamento dell'importo previsto dal successivo art.4, comma 5.

## **Art. 2 Funzioni/Deleghe**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento dell'ordinamento dello stato civile.

2. Possono altresì celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche uno o più Consiglieri e Consigliere o Assessori e Assessore comunali o cittadini e cittadine italiani che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere o Consiglieria comunale.

3. La richiesta di delega di celebrazione a soggetto esterno all'amministrazione, in qualità di cittadino o cittadina avente i requisiti per l'elezione a consigliere o consigliera comunale, dovrà essere presentata dai futuri coniugi o dalle parti dell'unione contestualmente alla pubblicazione di matrimonio o costituzione di unione civile e comunque almeno 30 giorni prima della data della celebrazione.

## **Art. 3 Luogo della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell' unione civile**

1. I matrimoni civili vengono celebrati e le unioni civili vengono costituite pubblicamente nella casa comunale:

- nella Sala Consiliare presso Palazzo Municipale;
- in altre Sale individuate dalla Giunta Comunale.

Al fine di valorizzare al meglio le bellezze del territorio, potranno essere individuate, come luogo di celebrazione anche le dimore storiche e le residenze di pregio private, individuate tramite apposito avviso, nonché gli agriturismi e le strutture ricettive che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico;

Sono requisiti indispensabili per la positiva valutazione della richiesta:

- la posizione regolare nei confronti delle imposte e tasse comunali;
- la posizione regolare nei confronti delle norme sull'agibilità e sicurezza degli immobili;
- la posizione regolare nei confronti dell'Inps e dell'Inail, qualora le strutture siano tenute a tali adempimenti.

Le strutture dovranno essere decorose e adeguate alla finalità pubblica/istituzionale e dovranno essere fruibili, pur a carattere frazionato, con modalità durature nel tempo, quindi in via continuativa e non occasionale. Fanno eccezione i periodi di chiusura dell'esercizio e le date in cui la struttura è stata già impegnata per altri eventi.

Nelle strutture, per il periodo di tempo necessario alla celebrazione, dovrà essere garantita l'esclusività dell'uso da parte del Comune al fine di assicurare la solennità della cerimonia.

Una volta stabilita la data per la celebrazione, il proprietario/gestore della struttura privata non può più ritirare la propria disponibilità, pena l'esclusione dall'elenco.

Per ogni celebrazione di matrimonio la struttura individuata dovrà garantire un adeguato allestimento degli ambienti adibiti a separato Ufficio di Stato Civile, comprendente almeno:

1. un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione dell'atto di matrimonio/Unione Civile;
2. n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni;
3. n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante.

A discrezione della struttura potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti;

Detti luoghi, per l'occasione, assumeranno la denominazione di " Casa Comunale ", ai sensi del Codice Civile.

Fuori dalla sala destinata alle celebrazioni dovrà essere collocata a cura e spese della struttura una targhetta con la dicitura: "Comune di Stignano Ufficio distaccato di Stato Civile";

L'utilizzo di dette sedi è regolato da apposita Convenzione stipulata tra il Comune ed i proprietari delle strutture.

#### **Art. 4 Giorni e orari di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili**

1. I matrimoni/unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile effettuata in orari e/o luoghi diversi da quelli indicati al comma 1, è prevista una apposita tariffa, approvata dalla Giunta Comunale.

3. La celebrazione del matrimonio/unione civile fuori dall'orario di servizio può avvenire, su domanda degli interessati, compatibilmente con le esigenze istituzionali e/o organizzative dell'Ente rispetto all'uso dei locali e alle giornate/orari disponibili;

4. In ogni caso, la celebrazione non può avvenire in caso di mancato versamento della relativa tariffa approvata dalla Giunta;

5. I matrimoni e le unioni civili possono essere fissati con un preavviso massimo di 18 mesi e non vengono celebrati o costituite nei seguenti giorni:

- 1 e 6 gennaio;
- il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 24 ottobre, festività del Santo patrono;
- 1 novembre;
- 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.
- in occasione delle consultazioni elettorali (venerdì, sabato, domenica e lunedì relativi alle consultazioni elettorali);

6. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte seguendo l'ordine cronologico di arrivo e assegnando gli orari in modo che siano contigui alle celebrazioni già fissate nella medesima giornata, senza soluzione di continuità, per ragioni organizzative.

#### **Art. 5 Costo del servizio**

1. Le tariffe per la celebrazione della funzione di stato civile e per l'uso dei locali individuati sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e sono pubblicate sul sito dell'Amministrazione.

2. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei seguenti parametri:

- a.** costo del personale necessario per l'espletamento del servizio in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- b.** costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala, riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.)
- 3.** Per la Sala Consiliare ed eventuali locali di proprietà comunale la tariffa è diversificata in base al criterio della residenza o meno dei richiedenti, con tariffe agevolate per i residenti;
- 4.** Per i locali esterni al Palazzo Comunale costituiti ad Ufficio Separato di Stato Civile in occasione della celebrazione dei matrimoni/unioni civili, la tariffa può essere unica, senza distinzione tra residenti o non residenti, tenuto conto del particolare prestigio estetico, paesaggistico dei locali medesimi.
- 5.** Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio indicando nella causale "Prenotazione sala per matrimonio/unione civile del \_\_\_\_\_", presso la Tesoreria Comunale; copia della quietanza o della ricevuta del pagamento deve essere allegata alla domanda di concessione in uso dei locali.
- 6.** Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.
- 7.** Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti, fatte salve le eccezioni per cause di forza maggiore.
- 8.** L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cambiare la location scelta per la cerimonia, al verificarsi di condizioni non prevedibili al momento della prenotazione. Il fatto non darà adito ad alcuna pretesa di risarcimento.

#### **Art. 6 Organizzazione del servizio e allestimento della sala**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La richiesta relativa alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile e all'uso delle sale a ciò adibite al di fuori dell'orario di servizio può essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'Ufficio competente non prima di 18 mesi e non oltre 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile.
3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da regolari pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 e seguenti del DPR 396/2000. In difetto, non si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio civile;
4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Le persone richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della celebrazione dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, con onere a proprio carico. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune di Stignano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai soggetti richiedenti.

#### **Art. 7 Prescrizioni per l'utilizzo degli spazi**

1. È vietato, prima, durante o dopo la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.
2. Qualora venga trasgredita la disposizione di cui al comma 1, salva identificazione del diretto responsabile, il costo delle spese di pulizia aggiuntive sarà addebitato in solido ai soggetti richiedenti.

3. Qualora venga arrecato danno alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, il risarcimento dello stesso, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato in solido ai soggetti richiedenti.

#### **Art. 8 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, alle costituzioni delle unioni civili di cui alla [legge 76/2016 e s.m.e.i.](#);

#### **Art. 9 Invio al Prefetto**

Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste [dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 Novembre 2000, n.396](#), recante “ Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile”.

#### **Art. 10 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile;
- [D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396](#) recante il Regolamento dello Stato Civile ;
- [D.lgs 18 agosto 2000 n.267](#) recante il Testo Unico degli Enti Locali;
- [Legge 20 maggio 2016, n. 76](#) e successivi decreti attuativi
- Statuto Comunale.

#### **Art. 11 Rinvio**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 12 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e alle norme statutarie del Comune di Stignano.

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Stignano, da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.